



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO STRUMENTI FINANZIARI

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento

Assessorato:

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Direzione Generale:

Direzione generale dei Servizi finanziari

Servizio:

Servizio strumenti finanziari

Settore:

Settore aspetti contabili relativi al credito, ai rapporti con istituti bancari e alla riscossione coattiva

Indirizzo:

Via Cesare Battisti s.n. - 09123 Cagliari

Telefono:

070/6065464

Fax:

070/6065789

Email:

-

Responsabile del procedimento:

Dott. Luigi Carusillo 0706064613
lucarusillo@regione.sardegna.it

Sostituto responsabile del procedimento:

Dott.ssa Marcella Marchioni 070 6067620
mmarchioni@regione.sardegna.it

Responsabile del provvedimento finale:

2. Per informazioni ed accesso agli atti

3. Descrizione

Titolo:

Rateizzazione dei crediti dell'Amministrazione regionale interessati da procedure di riscossione coattiva

Sottotitolo:

-



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO STRUMENTI FINANZIARI

Cosa è?



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO STRUMENTI FINANZIARI

I soggetti (persone fisiche, giuridiche o enti di fatto) destinatari di un sollecito bonario o di un'ingiunzione per il pagamento delle somme dovute all'Amministrazione regionale possono richiederne la rateizzazione alla Presidenza o all'Assessorato titolare del credito, entro il termine indicato per il pagamento.

La richiesta di rateizzazione può essere consegnata a mano presso gli uffici oppure trasmessa per posta, fax o posta elettronica certificata (solo nel caso in cui si possieda una casella di posta elettronica certificata e una firma digitale).

La rateizzazione delle sanzioni amministrative è concessa, per una sola volta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente (L. 689 del 24.11.1981):

- solo nel caso di comprovate condizioni economiche disagiate;

- secondo un piano di ammortamento in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta.

Per le somme dovute a qualsiasi altro titolo (restituzione contributi, canoni demaniali, fitti ecc) la rateizzazione è concessa, per una sola volta, secondo un piano di ammortamento a rate mensili o trimestrali, il cui numero varia in relazione all'importo che deve essere versato, comprensivo di capitale, interessi legali, eventuali sanzioni e interessi moratori, nonché oneri accessori, maturati alla data in cui la rateizzazione viene concessa, con la seguente scansione:

- fino a 5.000,00 Euro, massimo 2 anni;
- tra i 5.000,01 e i 15.000,00 Euro, massimo 4 anni;
- tra i 15.000,01 e i 30.000,00 Euro, massimo 6 anni;
- tra i 30.000,01 e i 50.000,00 Euro, massimo 7 anni;
- tra i 50.000,01 e i 100.000,00 Euro, massimo 8 anni;
- tra i 100.000,01 e i 300.000,00 Euro, massimo 10 anni;
- oltre i 300.000,00 Euro, massimo 15 anni.

Il responsabile dell'ufficio che ha inviato il sollecito o l'ingiunzione di pagamento può accordare piani di ammortamento di durata fino a 24 mesi superiore a quella prevista per i diversi scaglioni di importo. Sull'importo delle rate sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente al momento in cui la rateizzazione viene richiesta o, se più favorevole al debitore, alla data di concessione della rateizzazione medesima.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'ufficio che ha inviato l'avviso di pagamento conclude l'istruttoria con un provvedimento espresso di concessione o negazione della rateizzazione o richiede l'integrazione della documentazione mancante. Se la rateizzazione è concessa, l'ufficio competente invia al richiedente anche una comunicazione con l'indicazione del piano di rimborso e delle modalità di pagamento della rateizzazione o richiede l'integrazione della documentazione mancante.

Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei crediti regionali:

- bonifico sul conto corrente bancario aperto presso Banco di Sardegna intestato a "Regione Autonoma della Sardegna" (IBAN IT / 72 / L / 01015 / 04999 / 000070673111; BIC SWIFT, per i bonifici da banche estere, BPMOIT22), con l'indicazione della causale (numero di protocollo e data dell'atto ingiuntivo ecc) preceduta dai seguenti elementi: capitolo di entrata e relativo CdR (indicati nella comunicazione al debitore);

- bollettino di conto corrente postale sul conto n. 60747748 intestato a "Regione Autonoma della Sardegna – Entrate Varie", con l'indicazione della medesima causale di cui al punto precedente, preceduta dai seguenti elementi: capitolo di entrata e relativo CdR (indicati nella comunicazione al debitore).

Il debitore deve pagare la prima rata entro l'ultimo giorno del mese o trimestre successivo al mese in cui è stato concesso il beneficio della rateizzazione, le rate successive entro l'ultimo giorno di ogni mese o trimestre (a seconda della cadenza scelta). Il debitore può estinguere anticipatamente il credito richiedendo alla struttura che ha concesso la rateizzazione lo sconto degli interessi non maturati alla data del versamento.

Il debitore decade dal beneficio del termine qualora ometta il versamento di cinque rate mensili, o di due rate trimestrali, anche non consecutive, si verifichi il mancato pagamento della prima rata di cui all'art. 3, comma 2, dell'allegato n.3 alla deliberazione n. 8/42 del 19 febbraio 2019, si verifichi la riduzione delle garanzie prestate per cause imputabili al debitore. In questo caso si procede all'iscrizione a ruolo dell'importo residuo ancora dovuto (comprensivo degli ulteriori interessi ed eventuali sanzioni e interessi moratori maturati alla data di iscrizione a ruolo).

L'ufficio che ha concesso la rateizzazione può accordare la sospensione dei pagamenti, per una sola volta, per un massimo di 12 mesi e solo qualora il debitore sia temporaneamente incapace di pagare a causa di un evento imprevisto o di un'emergenza oppure versi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, ma nella quale esista una concreta possibilità di recupero (attraverso il reddito dell'impresa o di un'altra fonte).

Su istanza del debitore che dimostri un significativo peggioramento della propria situazione economica, i responsabili dei competenti centri di responsabilità possono concedere, per massimo due volte, la ridefinizione del piano di ammortamento nel rispetto delle condizioni e modalità previsti dall'allegato 3 deliberazione n. 8/42 del 19.02.2019, con ricontrattazione, dove occorra, delle garanzie già prestate.

Purché non imputabili al debitore, la sospensione può essere concessa, ad esempio, nei seguenti casi: una catastrofe naturale; perdita del posto di lavoro, ritardi di pagamento da parte dei clienti dell'impresa; -malattia grave del beneficiario della rateizzazione.

Su istanza del debitore, è sempre concessa la ridefinizione del piano di ammortamento se comporta una riduzione dei tempi di rimborso, con salvaguardia delle garanzie eventualmente prestate.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO STRUMENTI FINANZIARI

4. Informazioni principali

Chi può presentare la domanda?:

Soggetti (persone fisiche, giuridiche o enti di fatto) destinatari di un sollecito bonario o di un'ingiunzione di pagamento o altro titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute all'Amministrazione regionale a qualsiasi titolo (rimborso o revoca di contributi, sanzioni amministrative, risarcimento danni, canoni demaniali o di locazione ecc.).

Cosa serve per poter partecipare?:

I debitori possono ottenere la rateizzazione dell'importo indicato nel provvedimento, per una sola volta e qualora non sia già stata concessa in precedenza dall'Amministrazione regionale, con le seguenti limitazioni:

- i destinatari di un'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative possono ottenere la rateizzazione, in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta, solo se dimostrano di trovarsi in condizioni economiche disagiate;

- i debitori con un'età superiore agli 80 anni allo scadere dell'ultima rata possono ottenere la rateizzazione solo con la garanzia del coniuge o di un parente in linea retta (che soddisfi il requisito dell'età);

- per importi superiori a 100.000,00 euro, anche cumulativamente riferiti a più crediti, la dilazione è concessa solo se il debitore presenta una delle seguenti garanzie:

o fideiussione bancaria o polizza assicurativa incondizionata e irrevocabile, rilasciata da banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 (vecchio art.107) del D.Lgs. n. 385/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010.

La struttura competente a concedere la rateizzazione potrà valutare, quale garanzia, anche l'ipoteca volontaria di primo grado iscritta su beni di esclusiva proprietà del debitore o di un eventuale garante, per un importo non inferiore al 150% del credito da rateizzare se si tratta di immobili ad uso abitativo, nonché per un importo non inferiore al 200% del credito da rateizzare se si tratta di beni immobili adibiti ad uso commerciale, o beni mobili registrati. In tutti i casi, ai fini del raggiungimento delle percentuali sopra indicate, la garanzia può essere prestata anche cumulativamente con riferimento a più beni. Il debitore decade dal beneficio del termine qualora:

a. ometta il versamento di cinque rate mensili, o di due rate trimestrali, anche non consecutive;

b. si verifichi il mancato pagamento della prima rata di cui all'art. 3, comma 2, dell'allegato 3 alla deliberazione n. 8/42 del 19.02.2019;

c. si verifichi la riduzione delle garanzie prestate per cause imputabili al debitore.

Si applicano, inoltre, le limitazioni previste da specifiche norme di settore.

Qualora si tratti di crediti afferenti a leggi istitutive di fondi di rotazione e assimilati gestiti per il tramite degli Istituti di credito, le Direzioni generali possono addivenire ad accordi con gli Istituti di credito convenzionati affinché le posizioni creditorie in recupero giudiziale da questi gestite formino oggetto di rateizzazione alle medesime condizioni praticate per la rateizzazione dei crediti gestiti direttamente dall'Amministrazione regionale, con attribuzione agli Istituti convenzionati di tutti gli adempimenti conseguenti (gestione degli incassi, invio di eventuali solleciti ecc). Le Direzioni generali possono procedere alla conclusione dei predetti accordi, nel rispetto degli indirizzi di cui all' art. 8 dell' All. 3 D.G.R. N.8/42 del 19/02/2019

Peraltro se la rateizzazione è concessa su un credito afferente a leggi istitutive di fondi di rotazione o assimilati e per il quale l'Amministrazione ha revocato il mandato all'Istituto di credito precedentemente convenzionato per la gestione ed il recupero del credito, il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, comporta entro i successivi 90 gg l'emissione e la notifica dell'atto idoneo alla formazione del titolo esecutivo da parte dell'Amministrazione regionale. In caso di perdurante inadempienza, la struttura organizzativa competente richiede alla Direzione generale dei Servizi finanziari, entro i successivi 90 gg, l'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto, comprensivo di ulteriori interessi, spese ed eventuali sanzioni, con le modalità autorizzate dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Nel caso di domande di rateizzazione presentate da debitori rappresentati da agenzie regionali ed enti strumentali della Regione Sardegna o da enti locali della Sardegna è possibile, alternativamente al rilascio delle garanzie previste, acquisire dall'ente debitore l'assenso preventivo a porre in essere, nelle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, la compensazione del credito residuo vantato dall'Amministrazione regionale con eventuali somme dovute o debende in relazione a trasferimenti senza vincolo di destinazione assegnati all'ente debitore.

Termini per la presentazione:

La richiesta deve essere presentata entro i termini per il pagamento indicati nel sollecito bonario/atto ingiuntivo.

Termini di conclusione del procedimento:

60 giorni dal ricevimento della richiesta (Delibera 8/42 del 19/02/2019)



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO STRUMENTI FINANZIARI

Documentazione:

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio che ha inviato l'avviso o l'atto ingiuntivo, accompagnata dalla seguente documentazione:

- documento di identità in corso di validità (del richiedente/del legale rappresentante/del garante);
- autocertificazione sulla condizione economica disagiata (nel caso di sanzioni amministrative);
- relazione giurata di stima e iscrizione ipotecaria, oppure fideiussione bancaria o polizza assicurativa (per importi superiori a 100.000 euro).

Costo:

Per importi superiori ai 100.000 euro la rateizzazione è concessa solo dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa o dietro iscrizione di ipoteca di primo grado su beni di esclusiva proprietà del debitore o di un eventuale garante (immobili ad uso abitativo, beni immobili adibiti ad uso commerciale e beni mobili registrati).
I relativi costi sono a carico del richiedente la rateizzazione.

5. Dove rivolgersi

che ha emesso l'avviso bonario di pagamento o l'atto ingiuntivo.

Indirizzi e-mail

6. Classificazione

Profili:

cittadini imprese

7. Normativa

Tipo	Descrizione	Riferimento	Link
	Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato	Regio decreto 14 aprile 1910, n.639.	Apri
	Modifiche al sistema penale (sanzioni amministrative).	Legge 24.11.1981 n° 689.	Apri
	Riordino del servizio nazionale della riscossione.	Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.	Apri
	Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo	Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46	Apri
	Nuove direttive e linee guida in materia di recupero e riscossione dei crediti [file.pdf]	Delibera della G.R. n.28/33 del 24.06.2011 - Legge regionale n. 1/2011.	Apri
	Autorizzazione provvisoria alla concessione di dilazioni superiori a quanto previsto dalla delibera G.R. n.28/33 [file.pdf]	Decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 5751/194 del 13.07.2012	Apri
- Decreto Assessoriale		n.5644/146 del 23/06/2013	
- Delibera della Giunta regionale	Disposizioni urgenti in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali	n. 39/11 del 26/09/2013	Apri
- Delibera della Giunta Regionale	Disposizioni in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali. Approvazione di un nuovo atto di indirizzo per la concessione di rateizzazioni.	n. 5/52 del 11/02/2014	Apri



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO STRUMENTI FINANZIARI

Tipo	Descrizione	Riferimento	Link
- Delibera della Giunta Regionale	Disposizioni in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali e per l'eventuale dichiarazione di inesigibilità. Gestione dei crediti regionali per il tramite di istituti di credito convenzionati. Direttive per la rinegoziazione delle convenzioni	n. 38/11 del 30/09/2014	Apri
	Delibera n.8/42 del 19/02/2019		Scarica
	Allegato 1 alla delibera 8/42 del 19.02.2019 - Modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali contenuta nell' Allegato 1 alla DGR n.38/11 del 30.09.2014, nell' Allegato alla DGR n.5/52 dell'11.02.2014 e nell' Allegato alla DGR n. 12/25 del 07.03.2017		Scarica
	Allegato 2 alla delibera - Vademecum "Direttive e linee guida per il recupero e la riscossione dei crediti regionali e per l'eventuale dichiarazione di inesigibilità"		Scarica
	Allegato 4 alla delibera - Direttive di applicazione per il monitoraggio a campione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del comma 1 dell'art.14 della LR 5/2016 ai fini della concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati		Scarica

8. Modulistica

Nome file	Descrizione	Link
-	Richiesta rateizzazione sanzioni Corpo forestale e di vigilanza ambientale	Scarica
-	Richiesta di rateizzazione altri crediti	Scarica
-	Richiesta di sospensione dei pagamenti rateali	Scarica
-	Richiesta rateizzazione crediti degli Enti Locali	Scarica

9. Allegati

Nome file	Descrizione	Link
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/intfin107	Consulta l'elenco degli intermediari abilitati	Scarica